



Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

ORDINANZA n. 26 /2018

II PRESIDENTE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed il Dlgs. n. 169/2016 e ss.mm.ii. in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO: il D.M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza di Salerno, come richiamati dall'art. 22 comma 3 del dlgs. n. 169/2016;

CONSIDERATO: che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità di Sistema Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94, tra cui il potere di ordinanza previsto dall'art. 6 e dalle correlate norme del codice della navigazione;

VISTA: la ordinanza n. 13/2013 APS recante la regolamentazione delle aree per le attività connesse alla pesca marittima svolte dai pescatori professionali che ormeggiano in via stanziale al Molo 3 Gennaio del porto di Salerno, relativamente agli ormeggi dal n. 4 al n. 6 secondo le pertinenti ordinanze della Autorità marittima;

PRESO ATTO: che a seguito di richieste pervenute a questo ente, e alla Capitaneria di porto, da parte delle Associazioni di categoria e dai singoli armatori (che, nel rappresentare la volontà di adeguarsi alle prescrizioni impartite, e l'attivazione delle relative procedure, avevano segnalato alcune criticità anche connesse ai lavori in atto presso la Banchina del Molo 3 Gennaio) l'operatività della citata Ordinanza fu sospesa;

RILEVATO: nel corso della riunione del 30 luglio 2018 – svoltasi congiuntamente alla Capitaneria di porto di Salerno - che il ceto peschereccio, oggi riunito in gran parte nel Consorzio Molo 3 Gennaio, ha rappresentato che non sussistono motivi ostativi nel dare attuazione alle previsioni del citato regolamento di organizzazione e razionalizzazione, anche per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di lavoro;

VALUTATO: che la Ordinanza adottata effettivamente rappresenta un momento di cambiamento nell'assetto gestionale e che, nella regolamentazione della fattispecie, rientrano anche elementi connessi alla garanzia di forme di utilizzo che scongiurino promiscuità che potrebbero determinare situazioni di criticità igienico - sanitarie locali, e che risulta opportuno disciplinare le modalità di utilizzo e la destinazione delle aree in questione;

RITENUTO di adottare quindi un atto che rendi effettiva l'entrata in vigore del provvedimento, assegnando un tempo congruo per assicurare un graduale adeguamento del ceto peschereccio;

VISTI: gli artt. 6 ed 8 della legge n. 84/94;

VISTO il potere di ordinanza conferito ai sensi del codice della navigazione per regolamentare spazi demaniali,

ORDINA

Art.1

1. Il termine di cui all'art. 5 comma 3 dell'ordinanza n. 13/2013 APS, entro cui il ceto peschereccio interessato dovrà procedere ad adeguarsi alle prescrizioni indicate nella richiamata ordinanza, è **reso effettivo al 1 Novembre 2018.**
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza sono perseguiti dalle norme del codice della navigazione ex art. 1174 cod. nav.

Napoli/Salerno li 3 SET. 2018

Il Presidente
Prof. Pietro Spirito

1